
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Opposizione a cartella esattoriale e concorrente legittimazione passiva

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale sussiste la concorrente legittimazione passiva dell'ente impositore, in quanto titolare della pretesa contestata, e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene materialmente l'atto oggetto di opposizione.

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 6.3.2014, n. 780

...omissis...

L'opposizione proposta è fondata e, per quanto di seguito esposto, deve essere accolta.

Occorre, preliminarmente, ribadire in questa sede le ragioni per le quali con provvedimento del 25.11.2013 è stato ordinato il mutamento del rito, da speciale ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011 in ordinario di cognizione.

Ciò in quanto, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione in tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l'opposizione avverso la cartella esattoriale per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, la prescrizione, la morte dell'autore del fatto e così via) non è

quella disciplinata dagli art. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981 bensì l'ordinario rimedio costituito dall'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto attuale di procedere ad esecuzione forzata cosicché per proporla non è neppure previsto alcun termine di decadenza (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 16 novembre 1999 n. 12685).

Sussiste, inoltre, piena legittimazione passiva di entrambe le parti convenute nonostante la cartella sia stata emessa e notificata all'opponente solo da Equitalia Nord s.p.a., ben potendosi anche in tal caso semplicemente richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale sussiste la concorrente legittimazione passiva dell'ente impositore, nella specie il xxxx, in quanto titolare della pretesa contestata, e dell'esattore, nella specie Equitalia Nord s.p.a., quale soggetto dal quale proviene materialmente l'atto oggetto di opposizione (cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2001 n. 5277).

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, previa dichiarazione di contumacia di entrambi i soggetti opposti non costituitisi in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, il diritto a riscuotere le somme portate dalla cartella impugnata sia certamente prescritto ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981.

Difatti, come sottolineato dall'opponente, la cartella esattoriale ha ad oggetto l'avvenuta violazione del divieto di circolazione e di sosta all'interno dell'area protetta del Parco delle Groane che, come previsto dagli artt. 47 della delibera della Giunta della Regione Lombardia, che richiama espressamente l'art. 27 della legge regionale n. 86/83, ha chiaramente natura di sanzione amministrativa.

Il comma 2 dell'art. 27 di tale ultima legge, in particolare, denominato "sanzioni amministrative", richiama a sua volta le misure e i criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981.

Sul punto, peraltro, l'art. 28 della legge n. 689/1981 stabilisce espressamente che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione" e che "l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".

Orbene, dall'esame di quanto riportato nella stessa cartella si evince come le infrazioni amministrative irrogate nei confronti dell'opponente siano state commesse tutte in data 28.8.2007 e che il relativo verbale di accertamento gli sia stato notificato solo nella successiva data 7.4.2008.

Ne deriva che, pur non volendo prendere quale termine iniziale di riferimento per il decorso della prescrizione la data del 28.7.2007, attribuendo alla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione la natura di un atto di per sé idoneo ad interrompere la prescrizione, ne consegue che la cartella impugnata avrebbe dovuto essere notificata al Gr. al più entro la data del 8.4.2013 e non già, come di fatto avvenuto nella specie, in data 18.6.2013.

D'altro canto, la mancata costituzione di entrambi i soggetti opposti nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e del verbale dell'udienza del 25.11.2013 con cui è stato disposto il mutamento del rito non consente all'organo giudicante di prendere in considerazione ulteriori atti interruttivi della prescrizione eventualmente intervenuti nelle more.

Le spese di lite sostenute dall'opponente seguono la soccombenza e si

liquidano come da dispositivo sulla base dei nuovi criteri di cui al D.M. n. 140/2012.

p.q.m.

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così decide:

- dichiara la contumacia di Equitalia Nord s.p.a. e dell'ente xxxx;
- in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da xxxxx., annulla la cartella esattoriale n. 06820130147800848, notificatagli da Equitalia Nord s.p.a. in data 18.6.2013, per intervenuta prescrizione del diritto di procedere alla riscossione;
- condanna Equitalia Nord s.p.a. e l'ente xxxx, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che si liquidano in complessivi € 708,98, di cui 108,98 per spese esenti e 600,00 per compensi, oltre CPA ed IVA, quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.

Così deciso in Monza in data 27.2.2014.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 MAR. 2014.